

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--



**Fondazione “Serlini”
 Residenza Sanitaria Assistenziale –
 ONLUS**

Via Monte Grappa, 101 - 25035 OSPITALETTO (BS)
 Tel.: 030643366 - Fax: 0306846315

C.F. 80019030172 – P.IVA 01738780178
 e-mail: rsaserlini@pec.it - segreteria@rsaserlini.it

www.rsaserlini.it

Revisione	Data	Descrizione	Redazione	Approvazione
0	12/2014	Prima emissione	Sintex srl	CdA 22.12.2014
1	11/2015	Estesa applicazione a SSL (parte speciale F) ed aggiornati riferimenti legislativi	Sintex srl	CdA 30.11.2015
2	07/2018	Variati riferimenti procedure	DG	CdA 28.11.2018

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Sommario

Sommario	2
0. Premessa	5
0.1. Struttura del Modello	5
0.2. Destinatari ed applicazione	6
1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01.....	7
1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	7
1.2. Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente.....	8
1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo	8
1.4. Predisposizione del Modello: le Linee Guida	9
2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE SERLINI R.S.A. - ONLUS	10
2.1. Principi di adozione del Modello	10
2.1.1. Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello.....	10
2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione	11
2.1.1.2. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e <i>Gap Analysis</i>	11
2.1.1.3. Sviluppo del Modello	11
2.1.2. Profili di rischio della Fondazione Serlini R.S.A. - ONLUS	13
2.2. Organismo di Vigilanza	14
2.2.1. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza	14
2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	15
2.2.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza.....	15
2.2.4. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza	15
2.2.5. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza	16
2.2.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	17
2.2.6.1. Segnalazioni	17
2.2.6.2. Informazioni	18
2.3. Sistema disciplinare	18
2.4. Diffusione del Modello	19
2.4.1. La comunicazione iniziale	19
2.4.2. La formazione	20
2.4.3. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali	20
2.5. Aggiornamento del Modello	20
2.6. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	21
3. Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	22
3.1. Scopo	22

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

3.2.	La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 , 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)	22
3.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	25
3.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	25
3.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	25
3.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	26
3.6.1.	Gestione dell’accreditamento e delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività della Fondazione	26
3.6.2.	Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici.....	27
3.6.3.	Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.	27
3.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	27
4.	Parte speciale B - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d’autore	29
4.1.	Scopo	29
4.2.	La tipologia dei reati	29
4.2.1.	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	29
4.2.2.	Reati in materia di violazione del diritto d’autore	29
4.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	31
4.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	31
4.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	31
4.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	32
4.6.1.	Gestione del denaro e dei valori bollati	32
4.6.2.	Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione	32
4.6.3.	Installazione, nell’ambito del sistema informativo della Fondazione, di programmi non di proprietà dell’ente o di cui comunque la Fondazione non detenga licenza o diritti.....	32
4.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	32
5.	Parte speciale C - Reati societari.....	33
5.1.	Scopo	33
5.2.	La tipologia dei reati societari	33
5.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	37
5.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	37
5.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	37
5.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	38
5.6.1.	Bilanci ed altre comunicazioni sociali.....	38
5.6.2.	Procedura relativa alla gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della pubblica amministrazione	38
5.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	38

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

6.	Parte speciale D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	40
6.1.	Scopo	40
6.2.	La tipologia dei reati societari	40
6.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	41
6.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	41
6.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	41
6.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	41
6.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	42
7.	Parte speciale E – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	43
7.1.	Scopo	43
7.2.	La tipologia dei delitti	43
	7.2.1. Contro la personalità individuale	43
	7.2.2. Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare.....	43
7.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	44
7.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	45
7.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	45
7.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	45
7.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	46
8.	Parte speciale F - Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.....	47
8.1.	Scopo	47
8.2.	Le fattispecie di reato	47
8.3.	Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati.....	48
8.4.	Principi etici di riferimento e rinvio al Codice Etico	49
8.5.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	50
8.6.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	50
9.	Parte speciale G - Reati in materia ambientale	52
9.1.	Scopo	52
9.2.	Le fattispecie di reato	52
9.3.	Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001	53
9.4.	Richiamo e rinvio al Codice Etico.....	54
9.5.	Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio	54
9.6.	Principi di attuazione dei comportamenti descritti.....	55
9.7.	Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	55

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

0. Premessa

Il presente documento illustra il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla Fondazione “Serlini” Residenza Sanitaria Assistenziale - ONLUS (di seguito identificata anche come Fondazione Serlini) ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”).

L’attività della Fondazione Serlini può essere così sintetizzata:

Assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio – sanitaria: ospita e assiste gli adulti e gli anziani svantaggiati e/o in condizioni di disagio che ne fanno richiesta, affetti da inabilità permanente o temporanea, non assistibili al domicilio e che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero o nei centri di riabilitazione (DGR 3540/2012); a tal fine eroga quelle forme di assistenza e quegli interventi terapeutici ritenuti necessari nell’ambito di un programma elaborato dall’ente, conformemente agli indirizzi regionali.

In particolare, il presente Modello è stato adottato dal Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Serlini con delibera del 22 dicembre 2014 ed aggiornato in data 30 novembre 2015.

Il presente Modello costituisce «atto di emanazione dell’organo dirigente», ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 231/2001. Pertanto, la competenza in merito alle eventuali successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Presidente e/o il Vicepresidente hanno la facoltà di apportare al testo solo modifiche ed integrazioni di carattere formale.

Con il presente Modello, la Fondazione Serlini ha inteso attuare i principi di corretta gestione affermati dal Decreto.

0.1. Struttura del Modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

1. “Il Decreto Legislativo 231/01”, sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
2. “Il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione Serlini, sezione volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione.

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- D02: Codice Etico della Fondazione Serlini
- D03: Sistema disciplinare
- D04: Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
- D05: Valutazione dei rischi di commissione dei reati in riferimento al D.lgs. 231/01
- D06: Organigramma
- D07: Disciplinare per l’utilizzo dei sistemi informatici

nonché le seguenti Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato applicabili alla Fondazione Serlini, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti:

- Parte speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
- Parte speciale B – Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d’autore

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- Parte speciale C – Reati societari
- Parte speciale D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- Parte speciale E – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Parte speciale F – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- Parte speciale G – Reati ambientali.

0.2. Destinatari ed applicazione

Ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, Fondazione Serlini può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Fondazione Serlini richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni¹, consulenti e partner commerciali il rispetto dei principi etici sociali attraverso la documentata presa visione del Codice Etico della Fondazione Serlini (di seguito anche il “Codice Etico”) e tramite la previsione di apposite clausole contrattuali.

Il presente Modello, con i documenti correlati (procedure, istruzioni, moduli, ecc. citati) si applica a tutte le attività svolte dalla Fondazione Serlini.

Sono chiamati ad applicare e rispettare quanto definito tutti coloro che operano per conto e/o in rappresentanza della Fondazione stessa, indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere.

Più precisamente si identificano quindi le seguenti figure operanti per la realizzazione delle attività della Fondazione Serlini:

- Presidente
- Consiglio di Amministrazione
- Direttore Generale
- Responsabile Medico
- Infermiere Professionale Coordinatore
- Medici, Terapisti e Fisiatri
- Personale dipendente
- Personale di enti appaltatori di servizi all’interno della struttura della Fondazione.

Le previsioni del Codice Etico e Comportamentale non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

¹ Da intendersi sia come persone fisiche che come società.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

1. SEZIONE PRIMA - IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno 2001 ed intitolato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati² ed è accertata attraverso un procedimento penale.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel Decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “soggetti subordinati”).

Per quanto attiene alla nozione di “interesse”, esso si concretizza ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’esclusivo intento di arrecare un beneficio all’ente; del pari, la responsabilità amministrativa incombe su quest’ultimo ogniqualvolta l’autore dell’illecito, pur non avendo agito al fine di beneficiare l’ente, abbia comunque importato un vantaggio indiretto alla persona giuridica, sia di tipo economico che non.

Diversamente, il vantaggio esclusivo di chi realizza l’illecito esclude la responsabilità dell’ente.

Per quanto attiene, invece, al requisito della territorialità, la condotta criminosa è rilevante indistintamente dal fatto che essa sia posta in essere sul territorio italiano o all’estero.

La responsabilità amministrativa degli enti non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l’illecito.

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria. Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e può variare da un minimo di € 25.822,84 a un massimo di € 1.549.370,70. Nell’ipotesi in cui l’ente sia responsabile per una pluralità di illeciti commessi con un’unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo;
- le sanzioni interdittive. Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell’interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto, infine, di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca (del prezzo o del profitto del reato). Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;

² Oltre che di illeciti amministrativi, in forza della Legge 18.4.2005, n. 62.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- la pubblicazione della sentenza. Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

1.2. Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente

I reati attualmente contemplati dal Decreto sono quelli contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24); i delitti informatici (art. 24 bis), i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis), i reati in materia di turbata libertà dell'industria e del commercio (25 bis.1), i reati societari (art. 25 ter), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater), i reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies), i reati di abuso di mercato (art. 25 sexies), i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies), i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies), i reati in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies), reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies), i reati ambientali (25 undecies), i reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies), nonché i reati cosiddetti "transnazionali" di cui all'art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006.

Si rinvia alle rispettive parti speciali per l'articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato avente attinenza con Fondazione Serlini, sulla base dell'analisi dei rischi in riferimento al D.Lgs. 231 effettuata.

1.3. Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal Decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa se l'ente prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del Decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza);
- le persone - apicali peculiarmente - hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto b).

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4. Predisposizione del Modello: le Linee Guida

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

In fase di redazione del presente Modello sono state prese a riferimento le Linee Guida predisposte da Confindustria, in quanto valutate efficaci per l'applicazione pur in considerazione della specifica attività della Fondazione.

Tali Linee guida sono state definite, in prima stesura, in data 7 marzo 2002; il medesimo documento è stato poi rivisitato al fine di dar conto dell'introduzione dei reati successivamente richiamati dal Decreto nonché per specificare le indicazioni fornite rispetto all'Organismo di Vigilanza preposto al controllo sull'effettiva applicazione del Modello.

Dette Linee Guida, espressamente approvate dal Ministero di Giustizia in data 28 giugno 2004, poi aggiornate in data 30 marzo 2008 e successivamente in data 14 marzo 2014, suggeriscono, tra l'altro:

- l'individuazione delle aree di rischio, onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto;
- la predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l'adozione di specifici protocolli. A tale proposito, le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo suggerito da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure (manuali ed informatiche);
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo di gestione;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Sono state altresì tenute in considerazione le indicazioni contenute nelle "Linee guida regionali per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere" predisposte da Regione Lombardia, per quanto applicabili.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

2. SEZIONE SECONDA - IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE SERLINI R.S.A. - ONLUS

2.1. Principi di adozione del Modello

La Fondazione Serlini, anche al fine di formalizzare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività, ha adottato un Modello coerente con le esigenze espresse dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello allineato alle prescrizioni del Decreto sia un imprescindibile mezzo di prevenzione del rischio di commissione degli illeciti previsti dal Decreto stesso. In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Fondazione Serlini ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Fondazione della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- informare tutto il personale della Fondazione dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Fondazione Serlini ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la Fondazione stessa;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione Serlini si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Fondazione nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

2.1.1. Modalità operative seguite per l'implementazione del Modello

Il Modello è stato predisposto dalla Fondazione Serlini tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le indicazioni contenute nell'All. B alla DGR IX/3540 del 30 maggio 2012 nella parte 2.2 relativa ai requisiti trasversali di accreditamento organizzativi e gestionali, le "Linee Guida" elaborate in materia da Confindustria e valutando, per quanto applicabili, i contenuti delle "Linee Guida per l'adozione del codice etico e dei modelli di organizzazione e controllo delle ASL e Aziende Ospedaliere".

Inoltre, sono state tenute in conto le indicazioni fornite ad oggi dalle Autorità giudiziarie in materia.

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Fondazione Serlini per prevenire i reati, sulla cui base è stato predisposto il presente documento.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Si premette che l'avvio del progetto di implementazione del presente Modello è stato condiviso con il presidente della Fondazione Serlini allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito il medesimo soggetto sull'importanza del progetto.

2.1.1.1. Raccolta ed analisi della documentazione

La prima fase ha riguardato l'esame relativo alla documentazione della Fondazione, disponibile presso le Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organigrammi, insieme delle deleghe e delle procure etc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per la Fondazione.

2.1.1.2. Mappatura delle attività, identificazione dei profili di rischio, rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis

Sulla base dell'analisi della documentazione raccolta si è proceduto all'individuazione delle principali attività svolte nell'ambito delle singole Funzioni.

In particolare, sono state identificate le aree ritenute a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e/o strumentali, intendendosi per tali, rispettivamente, le attività il cui svolgimento può dare direttamente adito alla commissione di una delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati in oggetto. L'identificazione dei profili di rischio è stata eseguita intervistando i Responsabili delle diverse aree di attività della Fondazione Serlini.

I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel documento **"D05 - Valutazione dei rischi di commissione dei reati in riferimento al D.Lgs. 231/2001"**, in cui sono illustrate le attività rilevanti ai fini 231 di competenza di ciascuna Funzione della Fondazione Serlini nonché indicate, per ciascuna di tali attività, il profilo di rischio potenziale e la ragione di sussistenza di tale profilo di rischio.

Nelle attività di rilevazione del sistema di controllo interno e Gap Analysis, con riferimento alle principali modalità della realizzazione delle aree a rischio, sono stati evidenziati:

- i meccanismi di controllo rilevati nell'ambito della Funzione considerata;
- l'adeguatezza degli stessi ossia la loro attitudine a prevenire o individuare comportamenti illeciti;
- i suggerimenti utili a porre rimedio ad eventuali disallineamenti rispetto al Modello a tendere.

Il citato documento è a disposizione dell'Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale ad esso demandata.

In coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'analisi viene aggiornata ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, a seguito di aggiornamenti organizzativi dell'ente o a variazioni intervenute nella legislazione di riferimento

2.1.1.3. Sviluppo del Modello

Formalizzazione del Codice Etico

La Fondazione Serlini si è dotata di un Codice Etico che recepisce e formalizza i principi che la stessa ha fatto propri.

Revisione del sistema di deleghe e procure

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure provvedendo ad effettuare gli opportuni adattamenti.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Identificazione delle procedure

Sulla base dell'attività di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con riferimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate.

Le procedure definite intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo cui la Fondazione dovrà adeguarsi con riferimento all'espletamento delle attività a rischio e/o strumentali.

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:

- segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
- documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
- ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna area di attività, basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni.

Predisposizione dei protocolli

Ad integrazione del sistema procedurale, sono state formalizzate le procedure, di seguito elencate, dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire³:

- P01 – Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza
- P02 – Gestione dell'accreditamento e delle pratiche di rendicontazione
- P03 – Gestione di contributi e finanziamenti da enti pubblici
- P04 – Gestione consulenze e prestazioni professionali
- P05 – Gestione dei flussi monetari e finanziari e della cassa
- P06 – Attività amministrative e redazione del bilancio
- P07 – Gestione delle verifiche ispettive da parte di terzi
- P08 – Gestione delle attività di acquisto e controllo delle forniture
- P09 – Qualifica e valutazione dei fornitori
- P10 – Selezione e gestione del personale
- P11 – Accoglienza dei nuovi ospiti e dei loro parenti, presa in carico e dimissione
- P12 – Gestione dei rifiuti
- *Testo soppresso*
- P14 – Gestione e diffusione dei documenti

Con riferimento alle problematiche connesse con la tutela della Salute e Sicurezza sul lavoro, la Fondazione si è dotata di un Sistema di Gestione, definito sulla base dello standard internazionale BS OHSAS 18001.

Il Decreto all'art. 6, Il comma, lettera c) prevede espressamente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello".

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 2.3 del presente documento.

Revisione delle clausole contrattuali

È stata valutata la necessità di integrare i contratti e gli ordini di acquisto con apposite clausole ai fini di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto. Il testo delle clausole contrattuali adottate nei confronti di fornitori, collaboratori e partner commerciali è riportato in **D03 – Sistema disciplinare**.

Istituzione dell'Organismo di Vigilanza

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente, dotato di un autonomo potere di iniziativa e controllo, anche a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo.

Per i dettagli in merito si rimanda al Capitolo 2.2 del presente documento.

³ Ex art. 6 comma 2 lett. b) del decreto.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

2.1.2. Profili di rischio della Fondazione Serlini R.S.A. - ONLUS

Come innanzi posto in rilievo, la “costruzione” del presente Modello ha preso l’avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione Serlini e dalla conseguente identificazione dei processi “sensibili” alla realizzazione degli illeciti indicati dal Decreto.

Con riferimento alla normativa richiamata, in ragione della specifica operatività della Fondazione Serlini, si è ritenuto di incentrare maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati di seguito:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24)
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- i reati societari (art. 25 ter);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- i reati in materia di violazione del diritto d’autore (25 novies);
- i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (25 decies);
- i reati ambientali (25 undecies);
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

In conseguenza, si sono individuate le modalità per rafforzare il sistema di controllo interno, proprio con specifico riferimento a detti reati, e si è proceduto a precisare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Considerato l’ambito attuale di attività e l’assetto organizzativo della Fondazione, non sono stati ravvisati concreti profili di rischio di commissione dei seguenti reati:

- i delitti informatici (art. 24 bis);
- i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater);
- i reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- i reati di abusi di mercato (art. 25 sexies).

Trattasi di reati che non assumono particolare rilevanza in quanto si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dalla Fondazione. Inoltre, i presidi di controllo già istituzionalmente previsti dalla Fondazione e i principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

Conseguentemente, sulla base dell’analisi di cui sopra, sono state individuate le aree di rischio e/o strumentali, per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo. Tali aree sono esplicitate nelle specifiche parte speciali contenute nella parte seconda del presente documento.

Sono state pertanto sviluppate sei Parti Speciali:

- **Parte speciale A** – è riferita alle fattispecie di reato previste ai sensi degli art. 24, 25 e 25 decies del Decreto, ossia i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- **Parte speciale B** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 bis e 25 novies, ossia i reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti/segni di riconoscimento, i delitti in materia di violazione del diritto d’autore.
- **Parte speciale C** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 ter, ossia i cosiddetti “reati societari” disciplinati dagli articoli 2621 e seguenti del Codice civile.
- **Parte speciale D** – è riferita alle fattispecie di reati previste dall’art. 25 octies, ossia i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- **Parte speciale E** – è riferita alle fattispecie di reato previste dagli artt. 25 quinquies e 25 duodecies, ossia i delitti contro la personalità individuale e il reato relativo all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
- **Parte speciale F** - è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art.25 septies, ossia i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
- **Parte speciale G** – è riferita alle fattispecie di reato previste dall’art. 25 undecies, ossia i cosiddetti “reati ambientali”.

2.2. Organismo di Vigilanza

2.2.1. Requisiti dell’Organismo di Vigilanza

L’art. 6., lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esonero dalla responsabilità amministrativa dell’ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida, emerge che l’Organismo di Vigilanza (d’ora in poi anche “OdV” o “Organismo”) debba possedere caratteristiche tali da assicurare un’effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale “struttura” deve essere necessariamente caratterizzata da autonomia ed indipendenza, da professionalità e da continuità di azione.

Quanto alla prima espressione (autonomia e indipendenza) è necessario che sia garantita all’OdV l’indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l’inserimento dell’OdV quale unità di staff in posizione elevata nell’organizzazione della Fondazione. L’attività di *reporting* dell’OdV sarà pertanto indirizzata al vertice della Fondazione oltre che al Revisore dei Conti.

Inoltre, nell’enucleazione dei componenti dell’OdV, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell’espletamento dell’attività propria dell’Organismo che nelle decisioni da adottare.

Per quanto attiene al requisito della professionalità, è necessario che l’OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all’effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla continuità di azione, l’OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l’effettività e l’efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale della Fondazione.

Per quanto concerne la composizione dell’OdV, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono diverse soluzioni, in ragione delle dimensioni e dell’operatività dell’ente: sono, pertanto, ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell’ente, sia l’attribuzione dei compiti dell’OdV a organi già

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

esistenti. Del pari, e sempre in ragione dei connotati della persona giuridica, possono prescegliersi sia strutture a composizione collegiale che monocratica.

Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

2.2.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (D04)**.

2.2.3. Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Fondazione Serlini, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto nonché in forza delle indicazioni di Confindustria, si è orientata nella scelta di un organismo "plurisoggettivo", composto da un numero di 3 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.2.4. Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

8. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
9. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- Il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte
- Avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori.

2.2.5. L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il competente Presidente;
- la seconda, a cadenza quantomeno annuale, nei confronti del competente Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti e dell'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari, espressa attraverso una relazione scritta.

In particolare, la relazione annuale dovrà indicare l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV dovrà, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo. Il Piano di interventi individuerà le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche oltre alle tempistiche e

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

alla priorità degli interventi. L'Organismo di Vigilanza potrà, comunque, nell'ambito delle attività sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, effettuare controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento, previo congruo termine, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati dall'OdV e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

2.2.6. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione Serlini ai fini del Decreto, tutte le strutture dell'ente sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- segnalazioni;
- informazioni.

2.2.6.1. Segnalazioni

Tutti i dipendenti, dirigenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Fondazione Serlini sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure della Fondazione e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le segnalazioni in oggetto dovranno essere eseguite all'apposito indirizzo di posta elettronica.

odvserlini@libero.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

*Fondazione Serlini R.S.A - ONLUS
 Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
 Via Monte Grappa n. 101, Ospitaletto (BS)*

L'Organismo di Vigilanza, ricevute le segnalazioni, provvederà a gestirle secondo le modalità seguenti:

- per le segnalazioni relative ai reati contemplati dal Modello Organizzativo – Gestionale e riferite al personale sottoposto, l'OdV provvederà a trasmetterle all'Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari;
- per le segnalazioni relative ai reati contemplati dal Modello Organizzativo – Gestionale e riferite ai soggetti apicali, l'OdV provvederà a trasmetterle al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Nessun atto di ritorsione o discriminazione, anche indiretta, nei confronti di chi effettua una segnalazione può essere messo in atto.

2.2.6.2. Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, il personale della Fondazione ha obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza, con cadenza definita dallo stesso, tutte le informazioni definite nello specifico protocollo, e di fornire assicurazione sulla completezza delle informazioni comunicate.

Le informazioni in oggetto dovranno essere consegnate a mano ad un membro dell'OdV o comunicate all'apposito indirizzo di posta elettronica.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003. A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vige l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 2.2.5.

Per maggiori dettagli in merito alle segnalazioni e alle informazioni nei confronti dell'Organismo, si rimanda alla procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" (P01).

2.3. Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Fondazione, costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa della Fondazione stessa.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure della Fondazione Serlini, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Fondazione è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il Destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Fondazione Serlini reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Il CdA della Fondazione Serlini ha adottato il **“D03 - Sistema disciplinare”**, nell'ambito del quale ha definito :

- I principi generali ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni,
- Le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai,
- Le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali,
- Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni.

Tale Sistema Disciplinare si integra e completa il codice disciplinare previsto dal CCNL relativo ai dipendenti della pubblica amministrazione.

Fondazione Serlini ha inoltre costituito un “ufficio competente per i procedimenti disciplinari” costituito dal Segretario dell'Ente, dal Responsabile Medico dell'Ente e dall'Infermiera Professionale Coordinatrice; tale organo è stato individuato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 165 del 30.03.2001 “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

2.4. Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo della Fondazione Serlini garantire verso tutti i Destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale della Fondazione nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione Serlini ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad un'efficace attuazione nei confronti di risorse le cui attività sono state riscontrate a rischio. Tali determinazioni sono indirizzate verso le attuali risorse della Fondazione Serlini nonché verso quelle ancora da inserire.

Sarà cura del competente Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

2.4.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale della Fondazione Serlini al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma del Presidente rivolta a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l'importanza dell'effettiva attuazione del Modello, le modalità di informazione/formazione previste dalla Fondazione Serlini e l'invito a prendere visione del Modello;
- pubblicazione del Modello – parte generale sul sito internet della Fondazione Serlini e messa a disposizione del personale, per la consultazione, dell'intero modello in forma cartacea e nell'ambito dell'area riservata del sito internet.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale viene chiesto di impegnarsi, nello

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti. Tale comunicazione viene sottoscritta per accettazione.

2.4.2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'avere o meno funzioni di rappresentanza nell'ambito della Fondazione.

La Fondazione Serlini ritiene che l'attività di formazione del personale riguardo il proprio sistema di *corporate governance* abbia un ruolo preminente tra le proprie attività. La Fondazione Serlini si è, infatti, determinata ad effettuare un'intensa attività di "promozione" della propria cultura tra il personale, con un particolare accento sulla necessità di applicare i principi etici adottati e le regole interne, costruite nel più ampio rispetto della trasparente e corretta gestione.

In forza di quanto premesso, con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello, si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di attività formative che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La partecipazione ai processi formativi sopra descritti sarà documentata attraverso un'attenta registrazione delle presenze.

2.4.3. Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza della Fondazione Serlini che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.

2.5. Aggiornamento del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001, nonché ai reati ed agli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del medesimo Decreto;
- violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altri enti);
- modifiche della struttura organizzativa dell'ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d'impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

2.6. Documenti che implementano il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Vengono di seguito indicati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione Serlini.

- Codice Etico;
- Politica;
- Sistema disciplinare;
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231 – 01;
- Parte speciale A – I reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte speciale B – I reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte speciale C – I reati societari;
- Parte speciale D – I reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Parte speciale E – I reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale;
- Parte speciale F – I reati commessi in violazione di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- Parte speciale G – I reati ambientali.
- Organigramma;
- Procedure.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

3. Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3.1. Scopo

La presente Parte speciale A si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'autorità giudiziaria. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare delle fattispecie di "concussione" e "corruzione" richiamate dall'art. 25 del D. Lgs. 231/2001, nonché di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies.

3.2. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 , 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)

Si riporta di seguito, con finalità informative, una breve descrizione dei principali reati contemplati negli art. 24, 25 e 25 decies del "Decreto".

- a. **Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.).**
 Il reato punisce il fatto di chi, essendo estraneo alla Pubblica Amministrazione ed avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto è indipendente dall'arco temporale trascorso tra domanda, concessione ed erogazione: il reato può pertanto configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed utilizzabili ora.
 Il reato in parola può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commettabile da chiunque.
- b. **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.).**
 Il reato si configura nei casi in cui si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione (che punisce l'utilizzo illegittimo dei finanziamenti concessi), il reato in esame si realizza semplicemente con l'indebito ottenimento di quanto richiesto e la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il reato si configura in via alternativa a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).
- c. **Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).**
 Il reato si configura qualora attraverso artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea. Il reato si realizza ad esempio quando, partecipando a gare pubbliche, un soggetto fornisce informazioni non veritiere anche mediante l'utilizzo di documentazione alterata.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati).

- d. **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).**
 Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Il reato si realizza quando un soggetto al fine di ottenere finanziamenti pubblici ponga in essere artifici o raggiri, anche mediante l'utilizzo di documentazione falsa o artefatta, comunicando dati o informazioni non corrispondenti al vero.
 La fattispecie in parola differisce rispetto a quelle precedentemente descritte ai sensi degli artt. 640, co. 2 n. 1 c.p. e 316 ter c.p. rispettivamente per la diversa natura del profitto e per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti. Occorre peraltro sottolineare che la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.
- e. **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.640-ter c.p.).**
 Il reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.
 Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.
- f. **Concussione (art. 317 c.p.).**
 Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e si realizza esclusivamente quando un Dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.
- g. **Corruzione (artt. 318-319-319 quater c.p.).**
 Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, o induca a farlo, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si realizza anche quando l'offerta o la promessa indebita sia formulata per atti (conformi o contrari ai doveri dell'ufficio) già compiuti dal funzionario pubblico. Il reato di corruzione si differenzia in modo netto da quello di concussione poiché in quest'ultimo il soggetto subisce un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione implica invece un accordo ed un vantaggio reciproco per ciascuno dei soggetti coinvolti.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Secondo quanto stabilito dall'art. 319 bis c.p., le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

h. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).

Il reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario a qualunque titolo coinvolto nella gestione del procedimento) offrendo o promettendo denaro o altra utilità. Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

i. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Il reato si configura quando chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano però accettate da quest'ultimo. Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta da parte del privato sia sollecitata dal pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

j. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis c.p.).

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

k. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa (se il fatto non costituisce più grave reato). L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine di indurre la persona (con

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

facoltà di non rispondere) chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni. L'art. 377bis intende, infatti, garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

3.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

I reati sopra elencati hanno quale presupposto fondamentale l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio o il coinvolgimento in attività dell'autorità giudiziaria. Nell'ambito della definizione di "Pubblica Amministrazione" devono intendersi incluse anche le pubbliche amministrazioni di Stati esteri e di entità sopranazionali (Comunità Europea).

Sono state analizzate e vengono, di seguito, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Fondazione:

1. rapporti con la PA, relativi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale;
2. rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione;
3. la gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
4. la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Fondazione (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);
5. la richiesta e la gestione di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici;
6. la gestione degli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale e previdenziale.

In connessione alle predette attività sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

1. procedure di accreditamento e ottenimento delle autorizzazioni, comprese le eventuali verifiche ispettive dell'ente pubblico di riferimento, che consentano all'ente di ottenere vantaggi economici;
2. processi tecnico – amministrativi per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici;
3. processi informatici relativi alla rendicontazione delle prestazioni e delle presenze degli ospiti della Fondazione.

3.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni ed i partner della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e Trasparenza", "Correttezza ed Onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione enunciato nel paragrafo 3.9 "Rapporti con la PA", e nell'utilizzo delle risorse informatiche enunciato nel paragrafo 5.2. "Uso di risorse informatiche" del Codice Etico.

3.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale A tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari"). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni ed ai

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

partner della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all'idoneità dei soggetti interessati.

I Destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività della Fondazione, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- la trasparenza e l'onesta nel rapporto con l'autorità giudiziaria, con l'impegno a rendere dichiarazioni corrette e veritiere ogniqualvolta richiesto.

A tal fine, nell'ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b. elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e. ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- g. destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h. indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

3.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente Parte speciale.

3.6.1. Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Fondazione

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione esaustiva e chiara delle modalità operative di attuazione e gestione dell'accreditamento;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto;

Riferimento a documenti applicabili:

P02 – Gestione dell'accreditamento e delle pratiche di rendicontazione

3.6.2. Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un efficace coordinamento dell'attività di richiesta attraverso la sua concentrazione in una specifica funzione della Fondazione che gestisca tutte le informazioni, le richieste e i rispettivi esiti di agevolazione pubblica e lo specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'individuazione di eventuali vincoli a carico dell'ente beneficiario, previsti dal provvedimento agevolativo di concessione;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti, eventualmente incaricati di elaborare complesse procedure di accesso a forme di agevolazione pubblica, deve avvenire basandosi su elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine; infine i collaboratori sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione.

Riferimento a documenti applicabili:

P03 – Gestione di contributi e finanziamenti da enti pubblici

P04 – Gestione consulenze e prestazioni professionali

3.6.3. Gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- le modalità d'accesso al sistema finalizzato all'inserimento, alla modifica, al prelievo di dati sui ricoveri e sulle prestazioni o a qualunque intervento sui programmi di rendicontazione;
- il divieto nell'utilizzo di password/codice di accesso ai programmi di rendicontazione da parte di personale diverso rispetto all'operatore incaricato;
- l'individuazione dei responsabili dell'inserimento e invio dei dati relativi ai ricoveri e agli adempimenti finalizzati alle prestazioni da tariffare e fatturare alla PA;
- l'individuazione di un responsabile del monitoraggio e verifica dei dati raccolti, nonché del loro inserimento nel sistema informatico di rendicontazione, ponendo attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

Riferimento a documenti applicabili:

P02 – Gestione dell'accreditamento e delle pratiche di rendicontazione

3.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello Organizzativo competono i seguenti compiti specifici:

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi di cui al punto precedente. I controlli sono finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei principi espressi nella Parte speciale del presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dalla Fondazione;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- raccolta ed analisi di tutte le informazioni disponibili in riferimento ad eventuali atti giudiziari in cui sia implicato l'ente, in cui siano coinvolti, a qualunque titolo, soggetti facenti capo alla fondazione;
- per lo svolgimento delle attività sopra elencate all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di privacy, a tutta la documentazione rilevante della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

4. Parte speciale B - Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti in materia di violazione del diritto d'autore

4.1. Scopo

La presente Parte speciale B si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati

- in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e altri strumenti o segni di riconoscimento,
- in materia di violazione del diritto d'autore.

4.2. La tipologia dei reati

4.2.1. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati contemplati nell'art. 25-bis del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività della Fondazione Serlini, come dettagliato nel documento di valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" (D05-FS – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01)

a. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p., la sussistenza della buona fede non esclude la configurazione del reato di spendita di monete contraffatte o alterate.

b. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p. si configura il reato di uso di valori di bollo contraffatti alterati anche per chi, pur non avendo partecipato alle operazioni di contraffazione o alterazione di valori bollati, ne faccia semplicemente uso. La pena è ridotta se il possesso di detti valori sia dovuto alla buona fede.

4.2.2. Reati in materia di violazione del diritto d'autore

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25 novies del "Decreto".

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. 633/41)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41 qualora venissero utilizzate nell'ambito di materiale pubblicitario, sia in forma cartacea che informatica, immagini o altri elementi soggetti a protezione.

È ipotizzabile, inoltre, la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41, in riferimento all'installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti.

È punito:

Art. 171 L. 633/41: chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art 171 bis L. 633/41 1.: chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE),

Art. 171 bis L. 633/41 2.: chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/41 1.: È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Art. 171-ter L. 633/41 2.: È punito chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a.bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

4.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione, rispettivamente, ai reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento ed ai reati in tema di violazione del diritto d'autore, è l'area amministrativa e finanziaria.

I reati di cui alla presente sezione hanno, infatti, limitate possibilità di accadimento in relazione all'attività dell'Ente e alla sua natura.

Specificatamente per quanto riguarda la prima tipologia di reati (reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento), l'unica possibilità di accadimento individuata riguarda il possibile involontario utilizzo di denaro o valori bollati falsi.

Per ciò che concerne invece i reati in tema di violazione del diritto d'autore, vi potrebbero essere casi di violazione dovuti alla proiezione di film o documentari agli ospiti, alla predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione, all'installazione, nell'ambito del sistema informativo della Fondazione, di programmi non di proprietà della Fondazione o di cui comunque non detenga licenza o diritti.

4.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi all'area di rischio sopra indicata, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori individuate nel paragrafo 3.1. "Comportamento nella gestione degli affari".

4.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale sono il Direttore Generale, ed i suoi collaboratori (segreteria e amministrazione), il personale incaricato delle attività di animazione, nonché i collaboratori interni ed esterni, che operino nell'area di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di "tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione delle attività amministrative e di animazione".

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

4.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Nonostante le limitate possibilità di accadimento dei reati considerati in relazione all'Ente, sono state prese in considerazione puntuali misure preventive da adottare; tali misure spaziano dalla delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate all'imposizione di cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

4.6.1. Gestione del denaro e dei valori bollati

Per quanto riguarda il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" si stabilisce che:

- è fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 500;
- le operazioni in contanti vanno gestite solo da personale specificatamente autorizzato;
- in caso di individuazione di denaro falso, vanno effettuate le denunce del caso.
- È stata elaborata una procedura relativa alla "Gestione dei flussi monetari e finanziari della cassa" al fine di gestire i movimenti di denaro contante, seppur rari e limitati, che avvengono in relazione al possibile pagamento di rette, alla raccolta di offerte e contributi in occasioni di feste e ad altri eventi simili.

Riferimento a documenti applicabili:

P05 – Gestione dei flussi monetari e finanziari e della cassa

4.6.2. Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione

La predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione è affidata ad un dipendente specifico all'interno della Fondazione.

Il responsabile interno che richiede la predisposizione del materiale pubblicitario e quello che presiede alla gestione del sito internet sono tenuti a verificare costantemente l'operato del dipendente incaricato alla suddetta funzione.

4.6.3. Installazione, nell'ambito del sistema informativo della Fondazione, di programmi non di proprietà dell'ente o di cui comunque la Fondazione non detenga licenza o diritti

Per la prevenzione del reato in oggetto, è stata stabilita la "Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici della Fondazione" (D07), nell'ambito della quale è disposto il divieto d'installazione di programmi informatici di cui la Fondazione non detenga le licenze originali.

Riferimento a documenti applicabili:

D07 – Disciplinare per l'utilizzo dei sistemi informatici della Fondazione

4.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza, questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, in materia di violazione di diritti d'autore;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

5. Parte speciale C - Reati societari

5.1. Scopo

La presente Parte speciale C si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati societari. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001.

5.2. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-ter del "Decreto".

a. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).

I due reati di false comunicazioni sociali sono reati propri quasi totalmente coincidenti che si differenziano solo per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. In quanto reati "propri", possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge; per questo motivo i due reati in parola sussistono se almeno uno degli amministratori è consapevole delle condotte criminose poste in essere.

L'art 2621 c.c. disciplina e punisce una condotta contravvenzionale dolosa (fattispecie di pericolo in seguito alla quale non si realizza un danno patrimoniale per soci e/o creditori), l'art. 2622 c.c. disciplina e punisce il reato di danno (danno patrimoniale). Le fattispecie in parola si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i Destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i Sindaci ed i liquidatori (reato proprio). I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione amministrativa che predispone il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà;
- Il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

b. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).

La fattispecie si concretizza nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

Sono soggetti attivi del reato i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società controllata (Amministratori, Sindaci) o altri soggetti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato (art. 110 c.p.), se hanno determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

È previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari) sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni. L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione.

La sanzione è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai Destinatari delle comunicazioni.

c. Impedito controllo (art. 2625 c.c.).

Il reato in parola è proprio degli amministratori e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche se è necessario precisare che, in base ai principi generali, è sempre ipotizzabile il concorso di estranei. La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Detta condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e, sotto questo profilo, è rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste un idoneo artificio.

Se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

d. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).

Il reato punisce l'Amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli.

La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

e. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).

La Norma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce la condotta degli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

f. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Alla medesima pena soggiace chi acquista o sottoscrive azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

g. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di Legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

h. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. e v. art. 2391 c.c.).

Il reato punisce il fatto dell'Amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 cod. civ., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'Amministratore o il componente di un consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'Amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di Amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di Amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio sindacale. Il danno, conseguenza dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

i. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale stesso. Il reato (proprio degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- (a) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- (b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- (c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

j. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'Ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

k. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

Il reato, ascrivibile a chi dà o promette denaro o altra utilità nonché a chi lo riceve, si riferisce agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, che, a seguito di tale dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

l. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Commette il reato in esame chiunque ("reato comune" commettibile anche da soggetti esterni alla società), al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto e utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere: utilizzo di azioni non collocate; l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; falsificazione del numero degli intervenuti. Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

m. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercato regolamentato. Il reato si configura altresì qualora le predette notizie false o operazioni possano incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. È un reato comune che può essere commesso da chiunque.

n. Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).

Con tale disposizione legislativa il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due:

- false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e
- ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

La prima viene integrata quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale finanziaria.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

La seconda attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altre modalità.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

5.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di reati qui individuata si riferisce esplicitamente a forme societarie specifiche, diverse da quella di Fondazione propria dell'ente.

Tuttavia non può essere escluso che alcuni dei reati ipotizzati possano essere commessi anche nell'ambito di una realtà quale la Fondazione. Per questo Fondazione Serlini si è dotata di procedure specifiche in riferimento alle aree potenzialmente a rischio, in particolare:

- Redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- Informative e rapporti con gli organi di informazione e di stampa;
- Gestione dei rapporti con gli organi di controllo della pubblica amministrazione.

5.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato, alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e trasparenza", "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle comunicazioni con l'esterno, nei rapporti con i mass media e nelle relazioni istituzionali, enunciato nel paragrafo 3.8.

5.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale C sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Responsabile medico, il Revisore contabile, il personale di segreteria, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli stakeholders un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, al fine di garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne dell'Ente che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- d) assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge;
- e) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- f) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Fermi restando gli obblighi di formazione del personale dipendente previsti dal Modello Organizzativo, in occasione di specifiche modifiche al diritto contabile o ai principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio dovrà essere fornita una specifica formazione al personale coinvolto nei processi di formazione dei predetti documenti.

5.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di Reati societari.

5.6.1. Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Per la prevenzione dei reati di cui alle precedenti lettere a) e b) del paragrafo 5.2. la redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione, debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- l'identificazione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella predisposizione dei dati per la formazione del bilancio;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organismo di vigilanza della bozza di bilancio.

Riferimento a documenti applicabili:

P05 - Gestione dei flussi monetari e finanziari e cassa

P06 - Attività amministrative e redazione del bilancio

5.6.2. Procedura relativa alla gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della pubblica amministrazione

La regolamentazione delle attività deve prevedere:

- definizione di responsabilità e modalità per la gestione delle verifiche ispettive degli organi di controllo, in particolare, quelli della Regione Lombardia e dell'ASL;
- definizione delle regole decisionali, di gestione e di controllo del processo;
- definizione di norme comportamentali volte ad evitare qualsiasi comportamento od iniziativa che possa risultare ostativa allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione;
- identificazione delle modalità di gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, per agevolare l'attività di controllo sull'efficacia del Modello organizzativo adottato.

Riferimento a documenti applicabili:

P07 - Gestione delle verifiche ispettive da parte di terzi

5.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Per quanto riguarda il bilancio e le altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- Monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;

Per quanto riguarda le altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

6. Parte speciale D – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

6.1. Scopo

La presente Parte speciale D si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

6.2. La tipologia dei reati societari

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies del "Decreto".

a. Ricettazione (artt. 648 c.p.).

Si tratta del caso in cui, al fine di procurare per sé o per altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose di provenienza illecita. Il reato sussiste anche per chi si intromette per fare acquistare, ricevere od occultare tali beni. Il reato si consuma indipendentemente dal fatto che esista un procedimento nei confronti di chi ha commesso il delitto da cui i beni provengono (reato principale).

Lo scopo di questa norma è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale, nonché quello di evitare la commissione di altri reati principali in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai fatti medesimi.

Astrattamente potrebbe verificarsi l'acquisto di beni di provenienza delittuosa con vantaggio aziendale e potrebbero avere luogo acquisti con denaro proveniente da attività illecite: nello specifico potrebbero essere disposti, ad esempio, pagamenti relativi a fatture passive per acquisti di beni provenienti da attività illecite e/o siano autorizzati incassi di denaro provenienti da attività illecite.

b. Riciclaggio (artt. 648-bis c.p.).

Si tratta del caso in cui i beni di provenienza illecita vengano trasferiti o sostituiti, o comunque vengano messe in atto operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. Il riciclaggio potrebbe concretizzarsi in:

- una condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali;
- operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, come ad esempio far confluire su un conto corrente della società una somma di denaro provento di reato.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter c.p.).

L'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita potrebbe concretizzarsi in:

- impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie attraverso rapporti con soggetti terzi;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, sponsorizzazioni.

6.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

In relazione alla natura e all'attività dell'Ente, le aree di attività a rischio in relazione ai reati oggetto della presente parte speciale sono la gestione degli acquisti, con le problematiche connesse alla qualifica e valutazione dei fornitori, nonché l'incasso delle rette, con particolare riferimento all'eventualità di pagamenti effettuati in contanti.

6.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratore nel paragrafo 3.

6.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale C sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Responsabile medico, il Revisore contabile, il personale di segreteria, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività della Fondazione.

6.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologia di reato considerata.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse all'approvvigionamento di materie prime, farmaci, alimenti, attrezzature e di ogni altro bene destinato all'attività dell'ente debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- le modalità e i criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori;
- l'identificazione e la distinzione dei ruoli in relazione alla tipologia di beni da acquistare;
- il minor ricorso e la limitazione all'utilizzo di denaro contante utilizzando privilegiatamente bonifici bancari o soluzioni similari sia per entrate che per effettuazione di spese;
- emissione di ordine scritto da parte dei responsabili degli acquisti,
- verifica del materiale approvvigionato da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte;

Riferimento a documenti applicabili:

P06 – Attività amministrative e redazione del bilancio

P08 – Gestione delle attività di acquisto e di controllo delle forniture

P09 – Qualifica e valutazione dei fornitori

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

6.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

7. Parte speciale E – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

7.1. Scopo

La presente Parte speciale E si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell’ambito di attività ritenute “sensibili” rispetto alla commissione di delitti contro la personalità individuale e reati connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall’art. 25 quinquies e 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001.

7.2. La tipologia dei delitti

7.2.1. Contro la personalità individuale

Si riporta di seguito una breve descrizione del solo reato contemplato nell’art. 25 quinquies del “Decreto”, considerato come potenzialmente commettabile da Fondazione Serlini.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

In relazione al reato in parola, l’art. 602 ter del Codice Penale Italiano prevede un aggravio della pena comminata per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Giova sottolineare che la condotta criminosa che configura il reato potrebbe consistere anche nel fatto di ricorrere (o anche semplicemente sostenere) il lavoro obbligato, ovvero nel mero fatto di richiedere al personale di lasciare “depositi” in denaro o di documenti di identità al momento dell’inizio del rapporto di lavoro.

7.2.2. Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare

L’art. 25-duodecies del “Decreto” punisce il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che viene di seguito riportato.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 commi 12 e 12 bis del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D. Lgs. 286/1998)

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- 1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di attività che Fondazione Serlini svolge determina scarse oggettive possibilità di accadimento dei reati sopra indicati; in concreto, risultano solo ipotizzabili il reato di cui all'art. 600 c.p., e cioè la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù ed il reato di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

La Fondazione potrebbe altresì essere coinvolta in procedimenti connessi alle attività sopra descritte relative ad enti cui la stessa appalta alcuni servizi interni.

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione ai reati in parola è la gestione delle risorse umane, nello specifico in relazione al processo di assunzione e al trattamento economico del personale, e degli approvvigionamenti, in relazione alla gestione dei rapporti con enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura.

Si evidenzia anche la possibilità che l'Ente venga accusato di sequestro di persona da parte di familiari di ospiti, in particolare in presenza di rapporti familiari conflittuali, sia in fase di ricovero dell'ospite cui uno dei familiari ritenga di opporsi, sia in fase di dimissione, nel momento in cui la Fondazione non consenta la dimissione di un

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

ospite non avendo ricevuto il consenso da parte del soggetto che ha accompagnato l'ospite stesso nel primo accesso alla struttura.

7.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità", "Correttezza ed onestà" e "Responsabilità verso la collettività" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratore indicate nel paragrafo 3.

7.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale C sono il Presidente e Legale rappresentante, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore generale, il Responsabile medico, l'infermiera professionale coordinatrice, il Revisore contabile, il personale di segreteria, i Sindaci ove nominati nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "Destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate ad una responsabile gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di assunzione e al trattamento economico del personale.

7.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di Reato considerate.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse con la gestione delle risorse umane debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- identificazione delle modalità per l'individuazione e la selezione di nuovo personale, per la sua assunzione o per l'avvio di collaborazioni;
- sviluppo delle modalità di controllo relative alla documentazione attestante la regolarità nel permesso di soggiorno del personale cui vengono affidati servizi interni alla struttura;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dal C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- il rispetto dei principi che seguono durante le procedure di assunzione: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività dell'Ente, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998) in fase di selezione e assunzione del personale;

Per ciò che concerne il reato di Sequestro di persona, è stata sviluppata una procedura specifica per gestire le fasi di accettazione e di dimissione dell'ospite. Tale procedura prevede:

- identificazione di ruoli e responsabilità del personale coinvolto;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- individuazione delle modalità operative di dimissione dell'ospite;
- identificazione di misure atte a definire i soggetti autorizzati a prelevare l'ospite e a consentirne l'uscita dalla struttura della Fondazione.

Riferimento a documenti applicabili:

P10 – Selezione e gestione del personale

P11 – Accoglienza dei nuovi ospiti e dei loro parenti, presa in carico e dimissione

7.7. **Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- controllo a campione del processo di selezione e gestione del personale, con particolare riferimento ai processi di assunzione e al trattamento economico del personale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- controllo dei documenti attestanti la regolarità nel permesso di soggiorno del personale degli enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

8. Parte speciale F - Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

8.1. Scopo

La presente parte del Modello Organizzativo (Parte speciale) è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Tale Parte è implementata in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e si ispira ai principi delle "Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" ed ai requisiti della Norma OHSAS 18001.

La presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni dell'Ente poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro;
- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono Destinatari della presente Parte speciale del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Fondazione Serlini e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e in generale i soggetti apicali;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- l'Organismo di Vigilanza.

8.2. Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente Parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote). Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

È previsto un aggravio di pena per le tipologie di aziende di cui all' art. 55, comma II del D. Lgs. 81/08.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.).

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da Euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 codice civile, laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

8.3. Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

Fondazione Serlini impronta la propria organizzazione in modo da escludere, o comunque ridurre al minimo, la possibilità di realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ad ogni modo, Fondazione Serlini è impegnata ad ottemperare tutto quanto richiesto dalla legislazione in vigore (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per tutelare la salute dei propri dipendenti. In particolare, è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi (con relativo programma di miglioramento), viene regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria, sono messi a disposizione i DPI per tutte le mansioni che ne abbisognano, per un loro utilizzo anche occasionale, sono state predisposte disposizioni interne e vengono eseguite attività di formazione a tutto il personale.

Dall'esame della struttura e dell'operatività dell'Ente, dalla ricognizione delle attività sensibili, vale a dire processi nell'ambito dei quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, sono state identificate le seguenti principali "attività sensibili", pur non potendo escludere alcuna altra area di attività:

- a) Formazione e addestramento dei lavoratori. Nuove assunzioni e cambi di mansione;
- b) Contratti di appalto ed opera;
- c) Acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici;
- d) Registrazione ed analisi infortuni.

Le attività precedentemente indicate devono essere gestite in modo efficace e corretto al fine di minimizzare i seguenti rischi, già identificati nel DVR:

- Rischi connessi ai luoghi di lavoro;
- Rischi da utilizzo attrezzature;
- Rischi connessi alla mobilitazione degli ospiti;
- Rischio da incendio;
- Rischio stress lavoro correlato.

Tale documento considera di minor rilievo, ma comunque non escludibili, seguenti i rischi:

- rischi da esposizione ad agenti chimici;
- rischi da esposizione ad agenti cancerogeni;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- rischi da esposizione ad agenti biologici;
- rischi da movimentazione manuale dei carichi;
- rischi da esposizione ad agenti fisici;
- rischi da utilizzo di videoterminali;
- rischio elettrico.

Il Documento di valutazione dei rischi è richiamato anche per:

- specificare e identificare le conseguenze per la salute dei lavoratori derivabili da ognuno dei reati sopra descritti e per individuare le situazioni di esposizione verificabili durante l'attività di lavoro;
- individuare i soggetti coinvolti e potenzialmente coinvolti nell'area interessata;
- identificare i protocolli elaborati dalla Fondazione per evitare che siano commessi reati conseguenti alla impropria gestione dei rischi.

8.4. Principi etici di riferimento e rinvio al Codice Etico

Fondazione Serlini riconosce alla tutela della salute e sicurezza del lavoro un'importanza fondamentale e imprescindibile nell'ambito della sua organizzazione

Conseguentemente, la Fondazione adotta nell'esercizio dell'Ente le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La sicurezza nell'ambiente di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure adottate.

La ricerca di vantaggi per la Fondazione, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'Ente adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni della Fondazione nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Tutta la Fondazione, sia ai livelli apicali che a quelli operativi, deve attenersi a questi principi, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Oltre agli specifici principi di comportamento sopra richiamati, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assume il principio generale di "Responsabilità verso la collettività" enunciato nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori contenute nel paragrafo 3.

8.5. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Per ciò che concerne i principi di attuazione e le regole di comportamento, l'Ente identifica e afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori in materia;
- alle attività di vigilanza;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività organizzative, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I soggetti che operano, con qualsiasi ruolo, in aree esposte ai rischi precedentemente indicati sono tenuti a:

- evitare qualsiasi forma di comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di Reato considerate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- seguire costantemente le attività di formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- rispettare le prescrizioni determinate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica, utilizzo dei DPI, e di procedure di sicurezza ed attenersi ad ogni indicazione fornita dal DVR.

L'ente si è dotato di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro definito sulla base dello standard internazionale BS OHSAS18001. Nella definizione della documentazione di sistema si sono considerati i contenuti delle "Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese" predisposte dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro come disposto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 81/2008, recepite con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 febbraio 2014.

Il Sistema definito ha lo scopo di:

- gestire in modo completo, strutturale ed integrato tutti i processi sensibili in materia di salute e sicurezza;
- migliorare il livello di salute e sicurezza sul lavoro;
- aumentare l'efficienza dell'Ente;
- garantire con maggior facilità lo sviluppo della documentazione e il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme in materia.

8.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

9. Parte speciale G - Reati in materia ambientale

9.1. Scopo

La presente parte del Modello Organizzativo (Parte speciale G) è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undicies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sull'ambiente, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

9.2. Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 121/2011, modificando il D. Lgs. 231/2001, ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali previsti, in particolare, dal D. Lgs. 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse della persona giuridica.

Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/CE in materia di reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-undicies, la cui commissione è stata valutata come possibile nell'ambito dell'attività di Fondazione Serlini (come dettagliato nel documento di analisi e valutazione dei rischi ai sensi del "Decreto" D05-FS – Valutazione dei rischi di commissione dei reati 231-01).

- a. Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

La Norma rimanda anche alle fattispecie criminose riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, la realizzazione e la gestione di discariche non autorizzate e attività non consentite di miscelazione di rifiuti, con aggravio di pena nel caso di discarica non autorizzata deposito di rifiuti pericolosi.

- b. Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 comma 4 e art. 260 bis D. Lgs. 152/06)

Il reato si configura in capo a chi

- violi le norme vigenti in tema di regolare tenuta dei registri e dei formulari relativi ai rifiuti;
- nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisce informazioni false sulla natura, composizione e sulla caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- fa uso di certificati falsi durante il trasporto dei rifiuti;
- predispone un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporta rifiuti pericoloso senza copia cartacea della scheda SISTRI, nonché usa un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI;
- trasporta rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI alterata.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

9.3. Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001

Dall'esame dell'attività e della struttura dell'Ente, a proposito delle tipologie di reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs 231/01 appartenenti alla cosiddetta categoria dei reati ambientali, sono emerse come possibilità di accadimento il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" e il reato di cui all'art. 258 comma 4 e art. 260 bis, D. Lgs. 152/06, "Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi".

L'attività della Fondazione, infatti, fa riferimento essenzialmente al ricovero di soggetti in una struttura di carattere sanitario-assistenziale e determina le produzioni di rifiuti di vario genere, secondo le classificazioni previste dal D.Lgs. 152/06:

- **Rifiuti pericolosi:** rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui l'allegato "i" della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (D.Lgs. 152/06 art.183, comma 1 lettera b) e s.m.i.).
- **Rifiuti speciali:** rifiuti derivanti da attività, agricole, industriali, artigianali, commerciali di servizio, rifiuti derivanti dalle attività di demolizione; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (D. Lgs 152/06 art.184, comma 3 e s.m.i.).
- **Rifiuti urbani:** rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi di quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del (D. Lgs 152/06 art. 184, comma 2 e s.m.i.).
- **rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del d.p.r. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato D del d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari individuati dalle voci 180103* e 180202* nell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006; 4.
- **rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:**
 - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,
 - la spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato con abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- **rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:**
 - farmaci scaduti o inutilizzabili;
 - medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
 - organi e parti anatomiche non riconoscibili (tessuti, sezioni di animali da esperimento);
 - piccoli animali da esperimento;
 - sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

Le aree di attività considerati sensibili rispetto ai reati con possibilità di accadimento, fanno riferimento a tutti i settori dell'Ente che si occupano della gestione dei rifiuti, comprendendo sia il personale sanitario sia quello amministrativo, per gli adempimenti connessi al rispetto delle normative vigenti.

9.4. Richiamo e rinvio al Codice Etico

L'impegno ambientale di Fondazione Serlini è comprovato dai continui sforzi con cui l'Ente si impegna per attenuare qualsiasi impatto che possa considerarsi dannoso per l'ambiente.

La tutela dell'ambiente si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla Legge e alle procedure adottate.

La ricerca di vantaggi per l'Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela dell'ambiente, non è mai giustificata.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il garantire il pieno adempimento e il pieno rispetto delle norme in materia ambientale.

Tutti i soggetti della Fondazione devono attenersi a questi principi nonché alle regole di comportamento enunciate nel paragrafo 4.2. del Codice Etico, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

9.5. Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni della Fondazione poste in essere in materia di tutela dell'ambiente;
- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono Destinatari della presente Parte speciale del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 di Fondazione Serlini e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i dirigenti della Fondazione (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla forma contrattuale in essere;
- l'Organismo di Vigilanza.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

9.6. Principi di attuazione dei comportamenti descritti

La commissione dei reati oggetto della presente parte speciale non è connessa a singole disposizioni normative ma alla più complessiva gestione delle problematiche di tutela dell'ambiente. L'adempimento dei requisiti normativi costituisce pertanto il livello minimo di garanzia, da cui deve partire qualunque azione di prevenzione dei reati.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, Fondazione Serlini ha formalizzato una specifica procedura per la gestione dei rifiuti.

Tale procedura prevede:

- raccolta dei rifiuti prodotti a livello di singola funzione/reparto, differenziata in funzione delle diverse tipologie individuate;
- definizione di criteri circa la tipologia e l'etichettatura dei contenitori;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore, che va posizionato nel deposito temporaneo;
- identificazione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori; il rispetto dei quantitativi e dei tempi massimi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- movimentazione dal deposito temporaneo alle aree attrezzate, a cura di personale informato dei rischi, e fornito di idonei mezzi di protezione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- regolare tenuta delle registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti su supporto cartaceo (registro di carico e scarico, formulari identificativi) e adozione dei dispositivi per la gestione informatica dei rifiuti in relazione al sistema SISTRI, nonché Modello Unico di Dichiarazione ambientale (comunicazione annuale dei rifiuti MUD).
- istruzioni per conferire correttamente l'incarico di smaltimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per la classe dei rifiuti, attraverso la richiesta di copia dell'autorizzazione;
- verifica dei requisiti dei fornitori qualificati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base del servizio richiesto.

Riferimento a documenti applicabili:

P12 - Gestione dei rifiuti

Protocollo per la gestione delle sostanze psicotrope e stupefacenti in RSA

Procedura per la gestione dei farmaci: dall'acquisto alla somministrazione e/o smaltimento

Registro di carico e scarico rifiuti

Formulari di identificazione dei rifiuti

Registro controllo e verifiche gestione farmaci

9.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale e nei documenti richiamati;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe e procure in vigore.

FONDAZIONE SERLINI MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	DOCUMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001	D01-FS Rev. 2 07/2018
---	---	--

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme relative alla tutela dell'ambiente con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.